RISOLUZIONE

della Commissione amministrativa del 29 giugno 2000 relativa ai criteri d'inclusione di talune prestazioni in quanto «prestazioni speciali a carattere non contributivo» nella sezione III dell'allegato II o nell'allegato II bis del regolamento (CEE) n. 1408/71

(2001/C 44/06)

LA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA PER LA SICUREZZA SOCIALE DEI LAVORATORI MIGRANTI,

visto l'articolo 81, lettera g), del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, in virtù del quale essa può presentare proposte alla Commissione delle Comunità europee in vista dell'elaborazione di ulteriori regolamenti e di una revisione del presente regolamento e dei regolamenti ulteriori,

considerando che, nelle sue sentenze del 4 novembre 1997 nella causa C-20/96, Snares, e dell'11 giugno 1998 nella causa C-297/96, Partridge, la Corte di giustizia europea ha deciso implicitamente che spetta al Consiglio verificare che siano rispettate le condizioni previste per l'inclusione nell'allegato II bis del regolamento (CEE) n. 1408/71 delle prestazioni classificate come «prestazioni speciali a carattere non contributivo», attribuendo così al Consiglio la responsabilità primaria in materia; che, tuttavia, anche la Commissione amministrativa assume una certa responsabilità nella preparazione degli atti giuridici in questione;

considerando che, fino ad oggi, risultava particolarmente difficile soddisfare le esigenze di taluni Stati membri riguardo all'inserimento di determinate prestazioni in tale allegato, in assenza di criteri generali validi per la classificazione di una prestazione in quanto «prestazione speciale a carattere non contributivo»;

considerando che soprattutto in nuovi paesi candidati si sono pronunciati a più riprese a favore dell'adozione di criteri trasparenti;

considerando che i criteri obiettivi concordati dalle parti per l'inclusione nell'allegato di determinate prestazioni non richiedono un riesame delle prestazioni già incluse nell'allegato stesso per accordo comune;

nella convinzione che l'adozione di criteri per l'inclusione di una prestazione in quanto «prestazione speciale a carattere non contributivo» nell'allegato II bis del regolamento (CEE) n. 1408/71 consentirà in maniera significativa di accelerare le consultazioni preparatorie in seno alla Commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti, nonche a rafforzare la sicurezza giuridica, tenuto conto della necessità di distinguere nettamente le prestazioni speciali regionali a carattere non contributivo escluse in forza dell'articolo 4, paragrafo 2 ter, del regolamento (CEE) n. 1408/71,

CONCORDIA I SEGUENTI CRITERI:

1. Il regolamento (CEE) n. 1408/71 stipula i criteri necessari per poter considerare una prestazione «una prestazione speciale a carattere non contributivo». Tali criteri sono esaminati sistematicamente in appresso.

2. L'articolo 4, paragrafo 2 bis, si applica alle prestazioni speciali a carattere non contributivo che non figurano né tra le prestazioni della sicurezza sociale contemplate dall'articolo 4, paragrafo 1, di tale regolamento, né tra le prestazioni escluse dal campo d'applicazione del paragrafo 4 del suddetto articolo, ove tali prestazioni siano destinate a coprire in via suppletiva, complementare o accessoria gli eventi corrispondenti ai settori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, di tale regolamento o unicamente a garantire la tutela specifica dei disabili. Sebbene l'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), si applichi alle prestazioni speciali non contributive sia «in natura» che «in denaro», l'articolo 10 bis si riferisce esclusivamente alle prestazioni «in denaro».

3. A motivo dello stretto nesso materiale esistente, i criteri che figurano di seguito si applicano anche a quelle prestazioni speciali a carattere non contributivo circoscritte a una parte del territorio di uno Stato membro e che, di conseguenza, in virtù dell'articolo 4, paragrafo 2 ter, possono essere totalmente escluse dal campo d'applicazione rationae materiae del regolamento (CEE) n. 1408/71, dal momento che compaiono nella sezione III dell'allegato II. Un criterio supplementare relativo a tali prestazioni consiste nel fatto che esse non devono essere previste in maniera uniforme per l'intero territorio dello Stato membro interessato e la competenza regolamentare relativa a tali prestazioni appartiene esclusivamente agli enti territoriali. Un semplice decentramento a livello di gestione di tali prestazioni non è sufficiente a farne delle prestazioni speciali a carattere non contributivo ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2 ter del regolamento (CEE) n. 1408/71.

CARATTERE NON CONTRIBUTIVO

4. L'esame del «carattere non contributivo» di una prestazione si baserà principalmente sui seguenti criteri:

   a) Il finanziamento della prestazione dev'essere considerato come un fattore decisivo e il regime, che può essere speciale o generale, deve essere finanziato esclusivamente da imposte destinate a coprire oneri pubblici generali o da imposte che hanno l'obiettivo di finanziare la sicurezza sociale.

b) Il fatto che una prestazione sia finanziata esclusivamente con i contributi dei datori di lavoro non le conferisce, di per sé, un carattere non contributivo dal punto di vista dei lavoratori che potrebbero riceverla.

PRESTAZIONI SPECIALI

5. L'esame del carattere «speciale» di una prestazione si basa principalmente sui seguenti criteri:

a) La prestazione ha caratteristiche di prestazione di sicurezza sociale di tipo «misto», in quanto conferisce al beneficiario un diritto giuridicamente definito alla prestazione, che costituisce una caratteristica di una prestazione di sicurezza sociale, ma possiede anche caratteri propri dell'assistenza sociale, in quanto sono presi in considerazione i bisogni finanziari o di altro tipo dalla persona.

b) Le caratteristiche di questa categoria di prestazioni sono strettamente collegate alle specifiche circostanze economiche e sociali dello Stato membro in cui risiede il beneficiario.

c) La prestazione è concepita per fornire un'assistenza in caso di insufficienti risorse economiche.

d) L'erogazione può essere subordinata all'accertamento delle risorse, per quanto il carattere generale del provvedimento non richieda sempre un esame di ciascun caso individuale. L'accertamento delle risorse costituisce un criterio importante anche se non indispensabile, che può tenere conto in particolare dei redditi provenienti da attività lavorative retribuite o altre prestazioni di sicurezza sociale.

PRESTAZIONI SUPPLETIVE, COMPLEMENTARI O ACCESSORIE

6. Le prestazioni complementari sono quelle che sostituiscono le prestazioni «normali» dei settori della sicurezza sociale previsti all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1408/71. Pertanto, tali prestazioni devono coprire gli stessi rischi di quelle normali. Tale categoria comprende in particolare le prestazioni concesse alle persone che, ad esempio, non soddisfano i requisiti previsti dalla sicurezza sociale per beneficiare delle prestazioni «normali».

7. Le prestazioni suppletive/accessorie sono, in primo luogo, el prestazioni concesse oltre alle «normali» prestazioni previste dall'articolo 4, paragrafo 1, e che coprono gli stessi rischi di queste ultime (pertanto, il principale requisito è il diritto ad una prestazione «normale», quale, ad esempio, una «maggiorazione della pensione minima» concessa ai residenti aventi diritto alla pensione di vecchiaia «normale» assegnata a coloro che hanno esercitato un'attività remunerata e tuttavia percepiscono una pensione il cui importo è inferiore al minimo previsto per legge). In questa categoria rientrano anche le prestazioni concesse oltre a quelle «normali» previste all'articolo 4, paragrafo 1, ma che coprono rischi diversi da queste ultime (anche in questo caso, è requisito fondamentale il diritto ad una prestazione «normale» quale, ad esempio, una maggiorazione della pensione a motivo di una deficienza fisica o mentale).

PRESTAZIONI DESTINATE A GARANTIRE LA TUTELA SPECIFICA DEI DISABILI

8. Può trattarsi di prestazioni versate a una persona disabile, o in riferimento ad essa, al fine di aiutarla, in generale, a coprire le spese collegate alla sua disabilità (per esempio, le spese richieste dalle cure e dalle necessità di mobilità di una persona disabile) o le prestazioni destinate a garantire un reddito minimo.

9. Può trattarsi di prestazioni destinate ad aiutare una persona disabile a inserirsi nel mondo del lavoro, a consentirle di continuare a svolgere un'attività o ad aiutarla a far fronte a ulteriori necessità che si presentino in un posto di lavoro.

10. Esse possono anche comprendere le prestazioni, concesse a una persona che si occupi di un disabile, che rientrano nel campo d'applicazione dei paragrafi 8 e 9 precitati.

Il Presidente della Commissione amministrativa

Pinto PIZARRO